REG. N. 366 del 21 GIU. 2018

COMUNE DI SENISE

Provincia di Potenza

4340

Prot. del 21 GIU. 2018

ORDINANZA N. 43 DEL 21.6.2018

Oggetto: **Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Regolamentazione delle emissioni acustiche e sonore nel centro abitato generate dalle attività di intrattenimento di spettacoli sonori complementari alla somministrazione di alimenti e bevande.**

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio;

Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nella aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Rilevato, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente ove l'alta concentrazione di attività di pubblici esercizi e la frequenza degli orari dei piccoli intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti;

Preso atto che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

Preso atto, altresì, che l'economia del paese si fonda anche e soprattutto sul turismo estivo, e che, pertanto, si rende ancor più necessario individuare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze;

Ritenuto che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico, è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale tale, quindi, da sostanziarsi come minaccia per la salute pubblica;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative concernenti: il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili

dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

Ritenuto necessario intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, anche in considerazione della contiguità dei pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 11.4.2007 di disciplina degli orari dei pubblici esercizi;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 9 del T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773;

Vista la legge 21 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 8 c. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 91;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;

Visto il Decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Vista la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 esplicativa dell'art. 35 commi 6 e 7 del citato Dl 98/2001

Visto l'art.31 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 23 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 13 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n.35;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 27.6.2012;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, commi 6 e 7, del Decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111 tutti gli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, liberamente determinati, mediante cartelli ben visibili anche all'esterno o altri mezzi idonei di informazione; la mancata

pubblicizzazione degli orari é punita con una sanzione da € 25,00 a € 500,00 in applicazione delle procedure previste dall'art.7- Bis D.Lgs. 267/2000.

Al fine di evitare, o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento di spettacoli sonori complementari alla somministrazione di alimenti e bevande sono disposte le seguenti misure:

1) Attività al chiuso

a) la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, complementare all'attività di somministrazione, sia dal vivo che riprodotta con presenza anche di un disc jockey, ovvero altre forme di diffusioni sonore quali karaoke, è consentita fino alle ore 1,00 dal 1 al 31 agosto e fino alle ore 24,00 nei restanti periodi dell'anno.

2) Attività all'aperto

La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza anche di un disc jockey, ovvero altre forme di diffusioni sonore quali karaoke, complementare all'attività di somministrazione, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati è consentita nei seguenti limiti:

- Nel periodo dal 22 Giugno al 31 Agosto fino alle ore 1.00 nei giorni tra martedì e mercoledì, tra il venerdì e sabato e tra sabato e domenica fino alle ore 3.00, la notte dei giorni 15 -16 -17 agosto e 24-25 dicembre e 5 gennaio e nelle feste pasquali fino alle 3,00;
- Nel mese di Settembre tra il sabato e la domenica fino alle ore 1,00;
- La notte di S. Silvestro fino alle ore 3.00
- Nei restanti periodi dell'anno solo nelle notti tra il sabato e la domenica fino alle ore 24.00
- Nelle aree periferiche dell'abitato come le aree per insediamenti produttive dove la presenza di abitazioni e ridotta tali limiti possono essere aumentati di 1.00 ora

Qualora gli eventi di piccolo intrattenimento si svolgano in esercizi pubblici ubicati a breve distanza tra loro il volume delle emissioni sonore dovrà essere adeguatamente regolato al fine di evitare vicendevole disturbo.

3) Deroghe

Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione o patrocinio.

4) Documentazione impatto acustico e limiti massimi di pressione sonora

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. per i locali di pubblico spettacolo, lo svolgimento di attività musicali complementari, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata ad autorizzazione da rilasciarsi previa presentazione della seguente documentazione:

a) Relazione per la *"Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"* redatta ai sensi della Legge n°215 del 16/04/1999.

LIMITI:

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 215/99 *i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura* L_{ASmax} *e* L_{Acq}, *definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16*

marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

- *102 dB (A) L_{ASmax}*
- *95 dB (A) LAcq*

b) Relazione di "*Valutazione di impatto acustico ambientale*" redatta ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

LIMITI:

a) Come indicato dall'art. 8, comma 1, del DPCM 14/11/97, in attesa della redazione della classificazione acustica del territorio comunale, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991:

Zonizzazione	**Limite diurno Leq (A)**	**Limite notturno Leq (A)**
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n.1444/68) (*)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*)Zone di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n.1444

b) Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre i limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.

5) Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i pubblici esercizi e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.).

6) Sanzioni

Salvo che il fatto non sia previsto come specifico illecito da altra disposizione di legge, amministrativa o penale, la violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgvo n. 267/2001 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli obblighi e degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.
Nel caso in cui dal rapporto delle autorità competenti risulti che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio con esclusione della legge n. 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura dell'esercizio al fine di evitare che il rumore di schiamazzi possa creare danno alla quiete pubblica.

7) Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono revocate tutte le ordinanze precedentemente emanate di pari oggetto.

8) Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizioni comunale con essa in contrasto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.
Manda al Messo Comunale:
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi e per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- per la notificazione a tutti i titolari di esercizi pubblici;
- per la comunicazione al Comando di polizia municipale, agli altri organi di polizia preposti al controllo, al settore attività produttive e commerciali ed alle associazioni di categoria.

Senise, 21.6.2018

COMUNE DI SENISE
POTENZA

Il Sindaco
Maria Rosa Spagnuolo